

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Commissione parlamentare per le questioni regionali

Mercoledì 28 ottobre 2009

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la proposta di legge di C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009; considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione; considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali; valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti; rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema; ritenuto che: il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «*sistema contabile dello Stato*», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «*coordinamento della finanza pubblica*», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*» (articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «*coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.); valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per

legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi *standard* e al Patto di convergenza;
- 2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;
- 3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.